

Pongo ora a partito l'articolo 2, del quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 3.

Coloro i quali, in seguito a domanda presentata dopo il 1° febbraio 1903, otterranno l'abilitazione alla libera docenza o il trasferimento di essa da una ad altra Università od Istituto, dovranno, per l'emissione del relativo decreto, pagare le tasse fissate dalla tabella C annessa alla presente legge.

Dò lettura della tabella C della Commissione:

Tassa pel decreto di abilitazione alla libera docenza, lire 250.

Tassa pel decreto di trasferimento della abilitazione stessa da una Università ad un'altra, lire 100.

Nessuno chiedendo di parlare pongo a partito l'articolo 3 che comprende l'approvazione della tabella C, di cui fu data lettura.

(È approvato).

Art. 4.

I maggiori proventi complessivi annuali delle tasse, in confronto a quelli risultanti dal consuntivo per il 1901-902, serviranno ad aumentare, nello stato di previsione della spesa pel Ministero della pubblica istruzione, al di sopra di quanto si sia effettivamente verificato al consuntivo suddetto, gli stanziamenti relativi all'istruzione superiore, sia per le dotazioni e per il personale assistente e inserviente, sia per borse di studio e posti di perfezionamento, sia per le dotazioni ed il personale delle biblioteche universitarie.

« A ciascuna Università ed Istituto superiore sarà restituita annualmente la metà dei maggiori proventi suddetti, in quanto derivino da essi, per erogarsi, su deliberazione del Consiglio accademico approvata dal Ministero, agli scopi previsti dalla presente legge.

Le sopratasse d'esame continueranno ad essere nella nuova misura erogate interamente per propine ai membri delle Commissioni esaminatrici; e sarà sempre, in ogni caso, vietata qualunque sessione di esame oltre le due normalmente stabilite dalla legge 13 novembre 1859, numero 3725.

Nelle Università ov'è maggiore il numero degli studenti le sessioni degli esami possono essere prolungate per decreto ministeriale su proposta del Consiglio acca-

demico, purchè non s'interrompa il corso normale delle lezioni. Lo studente non potrà presentarsi all'esame che una sola volta per ogni sessione.

Abignente. Chiedo di parlare.

Presidente. Aspetti, onorevole Abignente. Innanzi tutto vi sono due ordini del giorno.

Prego l'onorevole segretario di dare lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Battelli.

Stelluti-Scala, segretario, legge:

« La Camera invita il Governo a usare il ricavato dell'aumento delle tasse universitarie in profitto soltanto degli Istituti universitari, senza che possano utilizzarsi a coprire in tutto o in parte quell'aumento normale che ogni anno si verifica nella spesa per l'istruzione superiore, o possano essere impegnati in altre spese derivanti da leggi preesistenti.

« Battelli, Albertoni, Berenini, Sichel, Mazza, Cao-Pinna, Aggio, Carboni-Boj, Socci, Valeri, Garavetti, Gattoni. »

Presidente. Primo iscritto a parlare è l'onorevole Gianturco, il quale però non essendo presente perde il suo turno.

L'onorevole Salandra ha presentato il seguente emendamento: « *Al primo comma, dopo le parole:* I maggiori proventi complessivi annuali delle tasse, in confronto a quelli risultanti dai consuntivi per il 1900-1901, *aggiungere le seguenti:* salvo il disposto dell'articolo 7 bis. »

Onorevole Salandra, intende Ella parlare su tutto l'articolo?

Salandra. Sì, perchè il mio emendamento non è che un rinvio. Tutta la questione si fa su questo articolo...

Presidente. Allora parli pure.

Salandra. Dirò brevissime parole. Il ministro ieri, molto opportunamente, fece una invocazione alla esclusione della politica da questo dibattito. Accetto ben volentieri quest'invito, ma prima mi si consenta di fare una osservazione di carattere politico, appunto per eliminare dopo la politica. E l'osservazione non concerne il ministro dell'istruzione pubblica, ma concerne l'indirizzo generale della politica del Gabinetto, e non concerne solo il Ministero, ma concerne anche la Camera.

È bene considerare quello che abbiamo votato (io veramente non l'ho votato, ma lo ha votato la Camera), con l'articolo primo abbiamo aumentata una tassa. Questa è la seconda tassa, o il secondo aumento che vo-